



FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE DELLE NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY,
COMPARTO MECCATRONICO

Via Legione Gallieno, 52
36100 Vicenza (VI)
t 0444 302980
info@itsmeccatronico.it
itsmeccatronico.it
p.iva 03701520243
cod. fiscale 95107470247

Programma FSE+
Coesione Italia 21-27
Veneto
numero verde 800 984 658
segui la Regione del Veneto
su   

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
PROGETTO NAZIONALE DI INNESTO E INNOVAZIONE

Regolamento di gestione e di funzionamento

Fondazione
ITS Academy Meccatronico Veneto

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 11/2024 del 23/09/2024.

Indice

Titolo I

I Membri della Fondazione

Titolo II

Gli Organi della Fondazione

Titolo III

L'Assemblea di Partecipazione

Titolo IV

Il Presidente

Titolo V

Il Vicepresidente

Titolo VI

Il Consiglio di Amministrazione

Titolo VII

Il Comitato Esecutivo

Titolo VIII

Il Direttore Generale

Titolo IX

Il Comitato Tecnico Scientifico

Titolo X

Il Revisore dei Conti

Titolo XI

Norme economico finanziarie

Titolo XII

Facoltà di firma

Titolo XIII

Il personale

Titolo XIV

Decreto L.vo 231/2001, Anticorruzione, privacy ed altre normative

Titolo XV

Norme finali

Titolo I

I Membri della Fondazione

Articolo 1

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Articolo 2

1. Sono Fondatori i sottoelencati soggetti pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

1. ITIS Rossi - Vicenza
2. ITIS Severi - Padova
3. IPSIA Galilei - Castelfranco Veneto (TV)
4. Università degli Studi di Padova
5. Provincia di Vicenza
6. Provincia di Padova
7. Provincia di Treviso
8. Confindustria Vicenza
9. Confindustria Veneto Est
10. ENGIM Veneto
11. Carel Industries S.p.a.
12. Mevis S.p.A

2. I soggetti Fondatori, che partecipano alla costituzione della Fondazione, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.
3. Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.
4. Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione, anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Articolo 3

1. Alla Fondazione possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori.
2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti a seguito di formale istanza e conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
 - con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
 - con attività professionali di particolare rilievo.
2. L'attribuzione di beni, materiali ed immateriali e di servizi come pure le attività professionali di particolare rilievo saranno oggetto di valutazione e quantificazione da parte del Consiglio di

Amministrazione.

3. In relazione alla qualità e alla quantità dell'apporto sono determinate le seguenti categorie di partecipanti:
 - **Partecipante Scuola:** Università, Istituti Secondari Superiori statali o paritari e centri di Formazione Professionale (IeFP) con specializzazioni affini ai settori tecnologici di attività della Fondazione
 - **Partecipante Azienda:** Aziende manifatturiere o di servizi, appartenenti o attinenti ai settori tecnologici di attività della Fondazione
4. L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento.
5. Il richiedente all'atto della domanda dovrà impegnarsi formalmente al conferimento o alla contribuzione di quanto previsto per l'esercizio in corso.
6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei soci. Qualora entro il 30 giugno di ogni anno non siano deliberate e comunicate ai soci nuove quote associative, le quote in essere si intendono confermate per l'anno successivo.

Articolo 4

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto della Fondazione tra cui:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Titolo II

Gli Organi della Fondazione

Articolo 5

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto gli organi della Fondazione sono:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Assemblea dei partecipanti;
 - il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie specificate al successivo articolo 8 comma 14.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale che pur non essendo un Organo della Fondazione provvede alla attuazione delle delibere degli organi statutari ed sovrintende al funzionamento della Fondazione con criteri di efficienza ed economicità svolgendo le mansioni di cui all'articolo 14 comma 3 del presente regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Vicepresidente che pur non essendo un Organo della Fondazione assume poteri e compiti descritti al successivo articolo 10 in sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione, può nominare uno o più Presidenti Onorari tra i Presidenti non più in carica, esclusivamente con funzioni onorifiche e di rappresentanza.
4. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'Amministrazione, di amministrazione e di controllo.

Titolo III

L'Assemblea dei Partecipanti

Articolo 6

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

3. L'Assemblea ad ogni convocazione, in apertura dei lavori, delibera in merito ai diritti di voto, fissandoli nel rispetto proporzioni di cui al comma precedente.

4. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dallo Statuto e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a. Stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie;
- b. esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c. approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d. delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e. può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g. nomina il Revisore dei Conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
- h. delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- i. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei *quorum* costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

7. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
8. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Articolo 7

1. L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza.
3. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno.
5. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno dieci Fondatori o Partecipanti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.
7. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato a Fondatori e partecipanti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
8. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
9. Il Direttore Generale interviene all'Assemblea di Partecipazione con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola ma senza diritto di voto.
10. I Fondatori ed i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. È ammessa la delega scritta ad altro funzionario dell'ente rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.
11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Titolo IV

Il Presidente

Articolo 8

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti e ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
5. La carica di Presidente viene svolta a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su eventuali rimborsi di spese effettuate nello svolgimento dell'attività istituzionale

Articolo 9

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione passa al Vicepresidente.

Titolo V

Il Vicepresidente

Articolo 10

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vicepresidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Vicepresidente:
 - sostituisce il Presidente nelle sue funzioni e nei suoi poteri in caso di assenza prolungata o di impedimento grave; la sostituzione deve avvenire con atto formale scritto da parte del Presidente;
 - compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Vicepresidente possono essere rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, con atto notarile, procure speciali per operare su atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con limiti chiaramente definiti.
5. La carica di Vicepresidente viene svolta a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su eventuali rimborsi di spese effettuate nello svolgimento dell'attività istituzionale

Titolo VI

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente. L'Assemblea dei Partecipanti in sede di seduta elettiva delibera preliminarmente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati né Revisore dei Conti, né Direttore Generale.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione è nominativa e non delegabile.
5. La carica di Consigliere di Amministrazione viene svolta a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su eventuali rimborsi di spese effettuate nello svolgimento dell'attività istituzionale.
6. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a. elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;
 - b. designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

- c. predisporre il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
 - d. esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - e. approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - f. approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
 - g. propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - h. istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.
8. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.
 9. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente del Consiglio di Amministrazione sostituito.
 10. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.
 11. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.
 12. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.
 13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
 14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure al Direttore Generale.
 15. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.
 16. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Consiglieri o il Revisore dei Conti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
 17. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
 18. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

19. In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Consiglieri e del Revisore dei Conti, la riunione del Consiglio di Amministrazione ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
20. Il Direttore Generale interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo VII

il Comitato Esecutivo

Articolo 12

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).
2. Il Comitato Esecutivo, con le eccezioni del comma precedente, opera con pieno mandato di delibera nei limiti stabiliti dalle regole statutarie.
3. Il numero di membri e la composizione del Comitato Esecutivo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato triennale e possono essere modificati dallo stesso con propria delibera.

Articolo 13

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di 24 ore.
3. L'avviso di convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi informatici con garanzia di ricezione.

Titolo VIII

Il Direttore Generale

Articolo 14

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne può revocare l'incarico con motivata delibera.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, tecnico ed in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
3. Il Direttore Generale:
 - a. sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
 - b. provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c. compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo e formula proposte sulle materie di sua competenza;
 - e. Ha la responsabilità della gestione del personale dipendente e incaricato della fondazione.
4. Al Direttore Generale possono essere rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, con atto notarile, procure speciali per operare su atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con limiti chiaramente definiti.

Articolo 15

1. Al Direttore Generale, compete un corrispettivo annuo fisso oltre al rimborso delle spese effettuate nell'esercizio della sua funzione.
2. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

1. Il Direttore Generale non può assumere la carica di Consigliere, Revisore dei Conti della fondazione, Componente del Comitato Tecnico Scientifico.
2. Nel caso in cui, dopo la nomina sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità, il Direttore Generale ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, determinandosi la sospensione di diritto dalla carica. La sospensione è disposta dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
3. Il Direttore Generale decade di diritto dall'incarico nelle seguenti ipotesi:
4. Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
5. Definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;
6. Sussistenza delle incompatibilità previste al comma 4 del presente articolo.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
8. Nel caso in cui il Direttore Generale venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nonché astenersi dall'assumere atti in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
9. Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore Generale può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo IX

Il Comitato Tecnico Scientifico

Articolo 17

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy* secondo la normativa vigente in materia. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il Dirigente Scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

Articolo 18

1. L'eventuale compenso, o rimborso spese, ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

3. L'incarico potrà essere revocato dal Presidente della Fondazione qualora un membro risulti assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive.
4. L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è incompatibile con quelli di Direttore Generale e di Revisore dei Conti.

Articolo 19

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno tre volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due Membri ne facciano richiesta motivata al Presidente.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
3. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
4. Il Direttore Generale interviene di regola alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni di segretario verbalizzante con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui si dà atto nei relativi verbali:
 - che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Titolo X

Il Revisore dei Conti

Articolo 20

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere riconfermato.
2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.
6. Al Revisore dei Conti, compete un corrispettivo annuo fisso nei limiti previsti dalla legislazione nazionale. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e risponde ai limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Articolo 21

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.

2. In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.
3. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Amministrazione né del Comitato Esecutivo, né essere nominato Direttore della Fondazione o avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

Titolo XI

Norme economico finanziarie

Articolo 22

1. La Fondazione è dotata di un patrimonio pari a 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) euro.
2. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - b. dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - c. dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
 - d. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 23

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:
 - a. ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 24

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.
4. Eventuali variazioni di budget autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e con il placet del Revisore dei Conti (che ne verifica l'urgenza e le motivazioni) verranno portate in ratifica all'Assemblea dei Partecipanti prima dell'approvazione del bilancio di esercizio.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 25

1. Per quanto riguarda le regole per l'acquisizione di beni o servizi si fa riferimento alla legislazione sulla materia in vigore e al relativo "Regolamento per l'acquisizione di beni o servizi" approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo XII

Facoltà di firma

Articolo 26

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:
 - il Presidente;
 - I Membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega del Presidente;
 - il Direttore Generale ai sensi dell'art. 15 comma 3 e nei limiti dalla procura speciale notarile conferitagli.
2. I poteri di firma concessi al Presidente e al Direttore Generale sono regolati dalle previsioni e specificazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo XIII

Il personale

Articolo 27

1. La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti distaccato presso la medesima. Può altresì avvalersi della collaborazione di professionisti esterni per attività specifiche non coperte dalle professionalità dei dipendenti.
2. L'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, così come l'attribuzione di incarichi esterni viene effettuata con delibera del Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Titolo XIV

Decreto L.vo 231/2001, Anticorruzione ed altre normative

Articolo 28

1. La Fondazione adotta un modello organizzativo rispondente alle linee del Decreto L.vo 231/2001. Le linee del modello sono chiaramente esposte nella documentazione relativa e la loro applicazione viene costantemente verificata dall'Organo di Vigilanza nominato con tale funzione.
2. La nomina dell'Organo di Vigilanza è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione ed ha durata triennale.

Articolo 29

1. La Fondazione applica la vigente normativa in ambito di prevenzione della corruzione.
2. Il Consiglio di Amministrazione con cadenza triennale approva il "piano di prevenzione della corruzione" ai sensi della legge 190/2012 (art. 1 comma 8).

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina con cadenza triennale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) che è responsabile della valutazione del rischio corruttivo e dell'applicazione delle norme vigenti in merito.

Articolo 30

1. La fondazione si adegua costantemente all'osservanza della vigente normativa in tutti i suoi campi operativi ed in particolare alle norme sulla sicurezza dei lavoratori (Decreto L.vo 81/2008), alle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (regolamento UE n. 679/2016 GDPR).
2. Il Direttore Generale, nei limiti del suo incarico, ha la responsabilità dell'applicazione delle normative di cui al punto precedente.

Titolo XV

Disposizioni finali

Articolo 31

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed alla legislazione nazionale.

Il presente regolamento si compone di n. 14 pagine numerate.
L'originale è depositato agli atti della Fondazione.